

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione riunitosi in data 18 marzo 2019.

Si segnala che copia del progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale sarà depositata presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.molmed.com), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nei termini previsti dalla vigente normativa, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Facendo rinvio alle informazioni contenute nella relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, siete invitati a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 4.123 migliaia.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione Vi propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e di rinviare a nuovo la perdita di euro 4.123 migliaia.

* * *

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A.,

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,

- esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come predisposto dall'organo amministrativo;

- di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 4.123 migliaia."

Milano, 18 marzo 2019

Il consiglio di amministrazione

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE - PRIMA SEZIONE: DELIBERA AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. N. 58/1998.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ("**Relazione sulla Remunerazione**"), ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell'articolo 6 del codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la *corporate governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo modificato nel luglio 2018.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'allegato 3A, schema 7-bis, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio 2019 e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La seconda sezione (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio 2018; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2018.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l'assemblea dei soci è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del TUF.

Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione che verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.molmed.com), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

* * *

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A.,

- esaminata la relazione sulla remunerazione,

delibera

in senso favorevole – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento – in merito al contenuto della prima sezione della relazione in materia di remunerazione."

Milano, 18 marzo 2019

Il consiglio di amministrazione

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO; EVENTUALE DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE; DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA E DEL COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 scade il mandato del consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea del 18 aprile 2016.

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato in versione integrale sul sito *internet* della Società (www.molmed.com) in data 19 marzo 2019, la nomina consiglio di amministrazione dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale e dalla normativa applicabile vigente.

Sarete quindi invitati a provvedere: (i) alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; (ii) alla determinazione della durata dell'incarico; (iii) alla nomina dei consiglieri; (iv) alla eventuale nomina del Presidente del consiglio di amministrazione; e (v) alla determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

(i) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione

Con riferimento alla determinazione del numero dei consiglieri da eleggere, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione, sulla base di quanto emerso nel processo di *board performance evaluation* relativo all'esercizio 2018, suggerisce agli azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo dell'organo consiliare di valutare l'opportunità di ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione.

(ii) Determinazione della durata dell'incarico

La durata dell'incarico viene determinata dall'assemblea e non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Si rammenta che gli amministratori sono rieleggibili.

(iii) Nomina dei consiglieri

a) Premessa

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato, nonché di quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Requisiti di Indipendenza").

b) Requisiti, modalità e termini e per la presentazione delle liste

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari 4,5% del capitale sociale.

Le liste presentate dai soci, corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento), presso la sede sociale o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata corporategovernance.molmed@legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **5 aprile 2019**.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (*i.e.* entro il **9 aprile 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **31 marzo 2019**.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a quindici, elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3, deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione, sulla base di quanto emerso nel processo di *board performance evaluation* relativo all'esercizio 2018, suggerisce agli azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo dell'organo consiliare di valutare l'opportunità di mantenere un congruo numero di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, in linea con le *best practice*;

- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3, solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Al riguardo, si segnala che la percentuale della c.d. "quota di genere" richiesta dall'art. 2.C.3 del codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la *corporate governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo modificato nel luglio 2018 ("**Codice di Autodisciplina**"), è pari ad almeno un terzo dei consiglieri eletti;

- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentate

e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Agli azionisti è richiesto di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato dallo statuto sociale.

Si ricorda infine che gli amministratori di nuova nomina dovranno rispettare la procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società pubblicata sul sito di MolMed (all'indirizzo www.molmed.com).

Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

c) Pubblicità delle proposte di nomina

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società (www.molmed.com), almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **9 aprile 2019**.

d) Modalità di votazione e di formazione del consiglio di amministrazione

Un azionista non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;

- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
 - se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possieda i Requisiti di Indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei Requisiti di Indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
 - se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- (B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.
- (C) Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

e) *Pubblicità dell'elezione degli amministratori*

La Società informerà senza indugio il pubblico, con le modalità indicate dall'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti, in merito all'avvenuta nomina del consiglio di amministrazione, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ad uno o più componenti dell'organo

amministrativo dei Requisiti di Indipendenza nonché dei requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

(iv) Eventuale nomina del Presidente del consiglio di amministrazione

È attribuita all'assemblea ordinaria la facoltà di nominare il Presidente del consiglio di amministrazione con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nel caso in cui non sia nominato dall'assemblea, il Presidente sarà eletto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

(v) Determinazione del compenso del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, siete chiamati a deliberare in merito all'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo potrà comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche. Potranno infine essere assegnati agli stessi *benefit*, indennità o compensi di altra natura.

Al riguardo, si ricorda che l'assemblea dei soci del 18 aprile 2016 ha determinato in euro 1.050.000 il compenso complessivo annuale spettante al consiglio di amministrazione composto da 11 membri, comprensivo dell'importo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e dei compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni nominati dal consiglio. Ha inoltre attribuito agli amministratori un gettone di presenza di euro 1.000 lordi per la partecipazione a ciascuna riunione sia del consiglio di amministrazione sia dei comitati nominati dal consiglio e riconosciuto ai consiglieri con incarichi i *benefit* generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato, ivi inclusa l'assegnazione ai medesimi delle componenti variabili della remunerazione in linea con i contenuti della politica di remunerazione.

Milano, 18 marzo 2019

Il consiglio di amministrazione

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

4. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 scade il periodo di carica del collegio sindacale, nominato dall'assemblea del 18 aprile 2016.

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato in versione integrale sul sito *internet* della Società (www.molmed.com) in data 19 marzo 2019, la nomina collegio sindacale dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 23 dello statuto sociale e dalla normativa applicabile vigente.

Il nuovo collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Sarete quindi chiamati a provvedere: (i) alla nomina dei membri del collegio sindacale; e (ii) alla determinazione del relativo compenso.

(i) Nomina del collegio sindacale

a) Premessa

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato, nonché di quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

b) Requisiti, modalità e termini e per la presentazione delle liste

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari 4,5% del capitale sociale.

Le liste presentate dai soci, corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento), presso la sede sociale o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata corporategovernance.molmed@legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **5 aprile 2019**.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta

anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (*i.e.* entro il **9 aprile 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia sino all'**8 aprile 2019**, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima sopra indicata.

Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente. Al riguardo, si segnala che la percentuale della c.d. "quota di genere" richiesta dall'art. 8.C.3 del codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la *corporate governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo modificato nel luglio 2018 ("**Codice di Autodisciplina**"), è pari ad almeno un terzo dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale.
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto di MolMed e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

c) Pubblicità delle proposte di nomina

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società (www.molmed.com), almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **9 aprile 2019**.

Nell'ipotesi, sopra richiamata, in cui entro il **5 aprile 2019**, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, la Società diramerà un comunicato indicando l'ulteriore termine di tre giorni per la presentazione delle liste, nonché la riduzione al 2,25% della percentuale di partecipazione per la presentazione.

d) Modalità di votazione e di formazione del collegio sindacale

Un azionista non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni rilasciate dai soci, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il terzo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**");
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene la maggioranza semplice del numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

(B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e tre supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero; la

presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

(C) In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

f) Pubblicità dell'elezione dei sindaci

La Società informerà senza indugio il pubblico, con le modalità indicate dall'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti, in merito all'avvenuta nomina del collegio sindacale, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché dal Codice di Autodisciplina.

(ii) Determinazione del compenso del collegio sindacale

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 dello statuto sociale e dell'art. 2402 cod. civ. siete chiamati a deliberare in merito all'importo della retribuzione da corrispondere al Presidente e gli altri membri del collegio sindacale per l'intera durata dell'incarico.

Nella determinazione del compenso a favore del collegio sindacale, Vi invitiamo a tener conto delle previsioni di cui all'art. 8.C.4 del Codice di Autodisciplina che raccomanda di commisurare la remunerazione dei sindaci all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

A mero titolo informativo si ricorda che l'assemblea dei soci del 18 aprile 2016, in sede di nomina del collegio sindacale, ha determinato in euro 70.000 il compenso lordo annuo spettante ai sindaci (di cui euro 30.000 per il Presidente ed euro 20.000 per ciascun sindaco effettivo), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Milano, 18 marzo 2019

Il consiglio di amministrazione